DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 31/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2004 del 6 febbraio 2004 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro [2].

(3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18g (regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«18h. **32003 R 1216**: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1216/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

---

[1] GU L 116 del 22.4.2004, pag. 66.
[2] GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.